



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

DIPARTIMENTO ENERGIA
DIREZIONE GENERALE FONTI ENERGETICHE E TITOLI ABILITATIVI

VISTO il D.lgs. 23 maggio 2000, n. 164 e s.m.i., recante “Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell’art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144”;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239 e s.m.i., recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTO il decreto legislativo del 1° giugno 2011 n. 93 e s.m.i., recante attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE e s.m.i.;

VISTO il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme in materia ambientale e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI in particolare gli artt. 52-bis, 52-ter, 52-quater e 52-quinquies del citato D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” e s.m.i.;

VISTA la legge 2 febbraio 1974, n. 64, recante “Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche” e s.m.i.;

VISTA la legge 11 novembre 2014, n. 164, di conversione del D.L. n. 133 del 12 settembre 2014 recante “Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”;

VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, concernente “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;

VISTO il D.lgs. 30 giugno 2016, n. 127, recante “Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124” e, in particolare, la disposizione transitoria di cui all’articolo 7;

VISTO il D.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e s.m.i.;

VISTO il Decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, con il quale le competenze in materia di energia sono state trasferite dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero della transizione ecologica;

VISTO il Decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" e, nello specifico, l’articolo 4 che prevede che il Ministero della transizione ecologica assuma la nuova denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

VISTO il D.P.C.M. 30 ottobre 2023, n. 180, Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128;

VISTO il Decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 18 settembre 2006, recante regolamentazione delle modalità di versamento del contributo di cui all’articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239, come modificato dal decreto 9 novembre 2016;

VISTO il Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 gennaio 2008 e del 17 gennaio 2018, con il quale sono state approvate le “Nuove norme tecniche per le costruzioni” e il successivo Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2019, con il quale è stato approvato l’“Aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni”;

VISTO il D.M. 17 aprile 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico riportante “Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8” e s.m.i.;

VISTO il Decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e in particolare l'articolo 8, ove è prevista l’adozione, con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988, di disposizioni di riordino e semplificazione della disciplina concernente la gestione delle terre e rocce da scavo secondo i principi e i criteri elencati nel medesimo articolo 8;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 183 del 7 agosto 2017, recante "Disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo”, emanato in attuazione del predetto articolo 8;

VISTO il D.M. 22 dicembre 2000 del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, concernente l’individuazione e l’aggiornamento della Rete nazionale dei gasdotti ai sensi dell’art. 9 del D.lgs. 23 maggio 2000, n. 164, da ultimo aggiornato con D.M. 26 maggio 2023;

VISTO quanto disposto dall'articolo 13, comma 5, del DPR n. 327/2001 e s.m.i., come modificato da ultimo dal DL n. 1 marzo 2022, n. 17;

VISTO l'art. 3-sexies del D.L 29 maggio 2023 n. 57, convertito in L. 26 luglio 2023 n.95;

VISTO il Decreto direttoriale prot. 75 del 27 maggio 2022 con il quale il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica- Direzione Generale Valutazioni Ambientali, ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. 152/2006, ha determinato l'esclusione dalla procedura di Valutazione dell'Impatto Ambientale del progetto denominato "Gasdotto Lucera-San Paolo di Civitate, DN 300 (12)", DP 75 bar e opere connesse", subordinando lo stesso al rispetto di alcune condizioni ambientali;

VISTO il Decreto direttoriale del 7 agosto 2023, con il quale il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Dipartimento Energia - Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza ha rilasciato in favore della società S.G.I S.p.A. l'autorizzazione con prescrizioni, ai sensi dell'articolo 52-quinquies, comma 2, del sopra citato D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., alla costruzione e all'esercizio del progetto denominato "Gasdotto Lucera-San Paolo di Civitate, DN 300 (12)", DP 75 bar e opere connesse" con dichiarazione della pubblica utilità, dell'urgenza e dell'indifferibilità dell'opera, con il riconoscimento della sua conformità agli strumenti urbanistici vigenti e con l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;

VISTO il parere favorevole con prescrizioni richiamato nel succitato Decreto Direttoriale del 7 agosto 2023, prot. 145-09/06/2023/4980 della Regione Puglia, Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio - Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica, in merito alle interferenze con le aree fluviali tutelate paesaggisticamente;

CONSIDERATO che la società S.G.I S.p.A. ha proceduto a progettare una variante di tracciato al Gasdotto Lucera – San Paolo di Civitate per il solo tratto "Apricena - San Paolo di Civitate (Tratto 4)", DN 300 (12)", DP 75 bar in ottemperanza alle prescrizioni contenute nel succitato parere favorevole prot. 145-09/06/2023/4980 della Regione Puglia in merito alle interferenze con le aree fluviali tutelate paesaggisticamente, e in particolare alla prescrizione che cita *"per BP "Vallone del Rovello, Vallone Fontanelle" il tracciato del gasdotto non deve interferire con lo stesso o lo stesso deve essere riconfigurato con un attraversamento trasversale, utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile (art. 46, c. 10 delle NTA del PPTR)"* ;

VISTA l'istanza prot. PERM.LNu.SCa.2024.0129 del 13 febbraio 2024, successivamente integrata e modificata con nota prot. n. PERM.LNu.SCa.2024.0993 del 06.06.2024, con la quale S.G.I S.p.A. ha chiesto il rilascio dell'autorizzazione alla succitata variante, ai sensi dell'art. 52-quater, comma 6 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;

VISTA la nota prot. 36660 del 26.02.2024, con la quale il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica-Direzione Generale Valutazioni Ambientali ha comunicato l'esito della Valutazione Preliminare ai sensi dell'art.6, comma 9 del D.Lgs.152/2006, relativa al progetto "Gasdotto Lucera - San Paolo di Civitate, DN 300 (12)", DP 75 bar e opere connesse -

Ottimizzazioni di progetto". A tal proposito si è ritenuto che gli interventi proposti, non si discostino sostanzialmente da quanto già oggetto di valutazione ambientale e che, per tali ragioni, non necessitino di successive procedure valutative ambientali quali quelle indicate dall'art. 19 o dall'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. fermo restando il rispetto delle condizioni ambientali poste con i precedenti provvedimenti di valutazione ambientale, ove applicabili;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale N. 255 del 11/03/2024 della Regione Puglia con la quale, è stata rilasciata l'Autorizzazione ex art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e dell'art. 90 delle NTA del PPTR, in deroga ai sensi dell'art. 95 delle medesime NTA. per il "Gasdotto "Lucera – San Paolo di Civitate" DN 300 (12"), DP 75 " bar e opere connesse";

CONSIDERATO che, come dichiarato dal proponente, il tracciato autorizzato con la Deliberazione della Giunta Regionale N. 255 del 11/03/2024 (Autorizzazione Paesaggistica), che recepisce le prescrizioni contenute nel parere favorevole prot. 145-09/06/2023/4980 della Regione Puglia, Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana - Sezione Tutela e valorizzazione del Paesaggio – Servizio Osservatorio e pianificazione paesaggistica, in merito alle interferenze con le aree fluviali tutelate paesaggisticamente, è lo stesso inserito nell'istanza di variante presentata;

CONSIDERATO che la variante consiste nella realizzazione delle seguenti ottimizzazioni:

- **Ottimizzazione 1:** la variante ha una lunghezza complessiva di 2.111 metri, interessa il canale Tonnoniro e prevede per quanto possibile lo spostamento del tracciato al di fuori della fascia tutelata su suoli a destinazione agricola e l'attraversamento in trenchless del corpo idrico e della relativa fascia tutelata;
- **ottimizzazione 2:** la variante ha una lunghezza complessiva di 1.524 metri, interessa il Vallone del Rovello e prevede lo spostamento del tracciato al di fuori della fascia tutelata su suoli a destinazione agricola;
- **ottimizzazione 3:** la variante ha una lunghezza di 846 metri, interessa il Vallone del Rovello e prevede un'unica opera trenchless che supera l'intera area tutelata ed evita interferenze dirette col soprassuolo;

CONSIDERATO che il comma 6 dell'art. 52-*quater* del D.P.R. n. 327/2001 dispone che "*Le varianti derivanti dalle prescrizioni della conferenza dei servizi di cui al comma 1, nonché le successive varianti in corso d'opera, qualora queste ultime non comportino variazioni di tracciato al di fuori delle zone di rispetto previste per ciascun tipo di infrastruttura lineare energetica dalle norme vigenti, sono approvate dall'autorità espropriante e non richiedono nuova apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;*

CONSIDERATO che le ottimizzazioni in oggetto interessano prevalentemente particelle catastali già interessate dal tracciato autorizzato con D.M. 07.08.2023 e in minima parte nuove particelle catastali;

VISTA la nota prot. n. 116103 del 24 giugno 2024, con la quale questa Amministrazione ha comunicato l'Avvio del procedimento autorizzativo, nell'ambito del procedimento unico di cui all'art. 52 - *quinquies* del D.P.R. 327/2001, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., per l'autorizzazione della variante in oggetto ex art 52-*quater*, comma 6 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;

PRESO ATTO che SGI ha provveduto su richiesta di questo Ministero, ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 52-ter comma 1 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., a far pubblicare in data 27 giugno e 1 luglio 2024 l'Avviso dell'avvio del procedimento rispettivamente sugli Albi Pretori dei Comuni di San Paolo di Civitate e di San Severo nonché, in data 27 giugno 2024 sul sito informatico della Regione Puglia ed in pari data sul quotidiano locale "Il Mattino di Puglia e Basilicata" e sul quotidiano nazionale "Italia Oggi";

ATTESO CHE, a seguito delle predette pubblicazioni, così come anche confermato dal proponente con nota prot. PERM/LNu/SCa/2024/1332 del 01/08/2024, non sono pervenute osservazioni da parte di soggetti interessati.

TENUTO CONTO di quanto autorizzato nel Decreto Direttoriale del 07 agosto 2023 dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Dipartimento per l'energia, Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza, in ordine alla dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dell'opera;

RITENUTO, quindi, di dover procedere all'approvazione delle ottimizzazioni sopracitate secondo quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 52-*quater* del D.P.R. n. 327/2001;

DECRETA

Articolo 1

1. E' approvata, ai sensi dell'art. 52-*quater*, comma 6 del D.P.R. n. 327/2001, la variante, come descritta in premessa, al progetto denominato "Gasdotto Lucera-San Paolo di Civitate, DN 300 (12)", DP 75 bar e opere connesse" autorizzato con dal Decreto Direttoriale del 7 agosto 2023 con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.

2.La suddetta variante sarà realizzata in conformità con la documentazione tecnica depositata presso questo Ministero ed allegata all'istanza prot. PERM.LNu.SCa.2024.0129 del 13 febbraio 2024 successivamente integrata e modificata con nota prot. n. PERM.LNu.SCa.2024.0993 del 06 giugno 2024 .

Articolo 2

La Società SGI S.p.A. è vincolata al rispetto di tutti gli obblighi, condizioni e prescrizioni che non sono stati oggetto di modifica da parte del presente decreto e contenuti nel Decreto Direttoriale del 07/08/2023 con il quale il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha rilasciato l'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 52-*quinquies*, comma 2, del sopra citato D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., alla costruzione e all'esercizio del progetto denominato "Gasdotto Lucera - San Paolo di Civitate, DN 300 (12)", DP 75 bar e opere connesse".

Articolo 3

Avverso la presente approvazione è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine, rispettivamente, di sessanta e

centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott.ssa Marilena Barbaro)